



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2009, proposto da:
Edilcostruzioni Srl, TE.MA srl, Calora surl, rappresentate e difese
dall'avv. Pietro Quinto e presso lo studio di quest'ultimo
elettivamente domiciliate in Lecce, via Garibaldi 43;

contro

Terme di Santa Cesarea Terme, rappresentata e difesa dall'avv.
Ernesto Sticchi Damiani e presso lo studio di quest'ultimo
elettivamente domiciliata in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

per l'accertamento e la declaratoria

dell'obbligo della Terme di Santa Cesarea spa, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, a risarcire il danno alle stesse cagionato
in conseguenza dell'annullamento in autotutela di tutti gli atti relativi
alla procedura concorsuale per l'affidamento dei lavori di
ristrutturazione e riqualificazione del complesso termale di Santa

Cesarea;

con conseguente condanna

della Terme di Santa Cesarea spa, in persona le legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni patiti dalle ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Terme di Santa Cesarea Terme s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2011 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi l'avv. L. Quinto in sostituzione dell'avv. P. Quinto per il ricorrente, e l'avv. Sticchi Damiani per la p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'ATI ricorrente è risultata aggiudicataria della procedura concorsuale, indetta dalla Terme di Santa Cesarea spa - società a totale capitale pubblico facente capo alla Regione Puglia, al Comune di Santa Cesarea e alle Terme di Agnano - avente ad oggetto l'appalto per "i lavori di ristrutturazione e riqualificazione del complesso termale di Santa Cesarea Terme".

Tuttavia all'aggiudicazione non seguiva la stipula del contratto per i seguenti arresti procedurali.

- Con ricorso giurisdizionale n. 547/2007 l'ATI C&G srl / SIAR srl / ARES srl impugnava la propria esclusione dalla gara unitamente

all'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI Costruzioni.

- Con sentenza n. 3035/2007, pubblicata il 31 luglio 2007, il Tar di Lecce respingeva il ricorso dell'ATI C&G e, quest'ultima, proponeva appello avverso la citata sentenza innanzi al Consiglio di Stato il quale, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2007, con ordinanza n. 5509/2007, accoglieva l'istanza cautelare in relazione alle doglianze di violazione del principio di collegialità della Commissione della seduta del 24 marzo 2007.

- A seguito di ciò, il seggio di gara, riconvocato per il 9 novembre 2007, rinnovava le operazioni già svolte nella seduta del 2 marzo 2007, confermando, con il plenum dei suoi componenti, l'esclusione già pronunciata a carico dell'ATI C&G nella seduta del 24 marzo 2007, pronunciando nuovamente l'aggiudicazione dei confronti dell'ATI Costruzioni.

- Medio tempore, con dispositivo di decisione n. 262/2008, pronunciato nella pubblica udienza del 28 marzo 2008, il Consiglio di Stato rigettava l'appello proposto dall'ATI C&G srl avverso la sentenza del TAR Lecce n. 3035/2007.

- In data 1 agosto 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce disponeva il sequestro dell'immobile da riquilificare, poi dissequestrato in data 18 settembre 2007.

- Con successivo provvedimento del 7 aprile 2008 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, nell'ambito di un'indagine avente ad oggetto il procedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie utilizzate per l'appalto in oggetto, adottava un nuovo

decreto di sequestro probatorio e, con determinazione prot. 001850 dell'8 luglio 2008, pervenuta alla società termale in data 1 agosto 2008, la Direzione Generale per il sostegno delle attività imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo Economico sospendeva in via cautelare il procedimento relativo alla concessione delle agevolazioni finanziarie cui la Società resistente era stata ammessa con il contratto di programma del 27 marzo 2006.

- In data 19 luglio 2008 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce notificava presso la Società Termale il provvedimento di conferma del sequestro probatorio.

- In data 31 luglio 2008 il Consiglio di Amministrazione deliberava la rinuncia all'investimento sull'immobile oggetto del provvedimento di sequestro e, per l'effetto, la risoluzione del contratto di concessione in godimento del Nuovo Complesso Termale.

- Infine, con provvedimento del CDA del 13 febbraio 2009 la Società termale deliberava di revocare "tutti gli atti e i provvedimenti del procedimento di gara relativo all'affidamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione indetto con delibera di Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2006" a partire dalla delibera di indizione includendo tutti gli atti successivi inclusi quelli di aggiudicazione.

2. Con il ricorso all'esame pertanto la ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'annullamento in autotutela degli atti relativi alla procedura concorsuale citata.

3. Va, in primo luogo, chiarito che la ricorrente non contesta la

legittimità degli atti di revoca della procedura concorsuale sfociata con l'aggiudicazione in suo favore, limitandosi a richiedere il risarcimento dei danni subiti, sicchè non vi è motivo per dubitare della legittimità dell'atto di revoca della gara e della conseguente aggiudicazione.

3.1. Come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, dopo la "legittima" revoca dell'aggiudicazione può residuare lo spazio per il risarcimento dei danni precontrattuali conseguenti alla lesione dell'affidamento ingenerato nell'impresa vittoriosa in seno alla procedura di evidenza pubblica poi rimossa (cfr. Ap. n. 6 del 2005).

Tuttavia, perché sussista una siffatta responsabilità precontrattuale occorre che il comportamento tenuto dalla P.A. risulti contrastante con le regole di correttezza e di buona fede di cui all'art. 1337 del cod. civ. e che lo stesso comportamento abbia ingenerato un danno del quale viene chiesto il ristoro.

Deve, difatti, farsi applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della configurabilità della responsabilità precontrattuale della p.a., non si deve tener conto della legittimità dell'esercizio della funzione pubblica cristallizzato nel provvedimento amministrativo, bensì della correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione durante il corso delle trattative e della formazione del contratto, alla luce dell'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede ai sensi dell'art. 1337 c.c. (Cons. Stato, V, 7 settembre 2009, n 5245, Ad. Plen. 5 settembre 2005, n. 6).

Peraltro, secondo i recenti orientamenti della S.C., l'applicabilità della

norma sancita dall'art. 1337 c.c. non è neppure preclusa dall'intervenuta stipulazione del contratto (cfr. Cass., sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24795; id, Sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724).

Può pertanto affermarsi la sussistenza della responsabilità precontrattuale di cui all'art. 1337 cod. civ. anche nelle ipotesi in cui la mancata stipula del contratto sia dipesa da fattori non imputabili all'amministrazione come ad es., il *factum principis* ovvero il radicale mutamento della situazione di fatto sottesa alla vicenda di causa (Cons. Stato, sent. 1763 del 2006, cit.), laddove – tuttavia – l'amministrazione si sia comunque resa colpevole di un contegno non compatibile con il generale obbligo di realizzazione degli adempimenti necessari a garantire la validità, l'efficacia o l'utilità del rapporto negoziale (Cons. Stato, V, 7 settembre 2009, n. 5245).

3.2. Tale orientamento risulta compatibile con l'indirizzo espresso di recente dalla Corte di Cassazione, secondo cui il “principio di correttezza e buona fede deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., il quale, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile (Cass. Civ., Sez. III, 10 novembre 2010, n. 22819).

A ciò aggiungasi che deve ritenersi sussistente la colpa dell'amministrazione, che addivene alla conclusione di una procedura di affidamento lavori senza mai stipulare il relativo contratto a causa dell'omessa verifica e vigilanza sulla sussistenza della relativa copertura finanziaria, in quanto tale comportamento, ingenerando nelle parti un falso affidamento in ordine alla positiva conclusione della vicenda, deve considerarsi divergente rispetto alle regole cui è tenuta anche la p.a. nella fase precontrattuale (in tal senso Consiglio Stato, VI, 10 settembre 2008, n. 4309, ma anche TAR Sicilia Palermo, I, 18 aprile 2005, n. 560).

Né, del resto, la legittimità dell'atto di revoca dell'aggiudicazione di una gara di appalto elimina il profilo relativo alla valutazione del comportamento dell'Amministrazione, con riguardo al rispetto dei canoni di buona fede e correttezza (da intendersi in senso oggettivo), nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica preordinato alla selezione del contraente atteso che l'espressa previsione nell'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 dell'obbligo di indennizzare il privato, per eventuali pregiudizi subiti in conseguenza della revoca, non fa venir meno la possibile responsabilità della stazione appaltante per violazione dell'obbligo di buona fede nelle trattative che conducono alla conclusione del contratto di appalto.

4. Applicando tali principi nella procedura in oggetto deve innanzi tutto rilevarsi che il provvedimento di revoca impugnato parte dai citati presupposti:

- *“l'investimento programmato sul Nuovo Centro Termale trovava le sue fonti di*

finanziamento nelle risorse provenienti dalle agevolazioni finanziarie pubbliche di cui al contratto di programma stipulato in data 27 marzo 2006 tra la Terme di Santa Cesarea e il Ministro delle Attività Produttive e che il rischio che sia pregiudicata la possibilità di conseguire il finanziamento pubblico a valere sul contratto di programma del 27 marzo 2006 è reso evidente, tra l'altro, dalle seguenti circostanze sopravvenute: la pendenza di un procedimento penale condotto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce(n. 648/2008 R.G.N.R.) avente ad oggetto l'accertamento di eventuali illeciti relativi alla richiesta delle agevolazioni pubbliche destinate ad essere utilizzate per la riqualificazione del Nuovo centro termale; la rinuncia motivata all'investimento medesimo comunicata da parte dalla società con nota del 27 agosto 2008 al Ministero successivamente al sequestro giudiziario dell'immobile.... la circostanza che il dissequestro penale è stato disposto, con decreto del 18 settembre 2008 solo dopo che la Terme di Santa Cesarea ha comunicato alla Procura della Repubblica l'avvenuta rinuncia all'investimento”.

- l'aleatorietà della possibilità di disporre giuridicamente dell'immobile del Nuovo Centro Termale poiché l'art. 11 del contratto di comodato stipulato il 26 agosto 2005 con il Comune di Santa Cesarea sottopone il diritto della società di utilizzare la struttura alla condizione risolutiva della mancata ammissione al finanziamento pubblico e che comunque la durata del comodato d'uso (15 anni a decorrere dalla sottoscrizione del Contratto di Programma avvenuta il 27 marzo 2006) non sarebbe sufficiente a consentire l'ammortamento degli oneri di riqualificazione e il conseguimento.

5. Effettuate tale premesse il Collegio ritiene che nella fattispecie

possa ritenersi sussistente la responsabilità precontrattuale della P.A. intimata sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- secondo la ricorrente il comportamento precontrattuale assunto da Terme Santa Cesarea spa risulterebbe connotato da responsabilità in quanto, a seguito del sequestro preventivo del 7 aprile 2008, disposto dalla Procura della Repubblica per presunti illeciti consumati in occasione della richiesta di finanziamento pubblico, sarebbe emersa una illegittimità nelle pratiche di finanziamento determinate da una dichiarazione non veritiera resa da Terme di Santa Cesarea in relazione al presupposto di non aver fruito in precedenza di altri finanziamenti, seppure detto requisito non fosse di fatto sussistente;

- secondo la difesa della resistente invece tale affermazione sarebbe del tutto indimostrata ed apodittica, non supportata da alcun elemento di prova trattandosi di circostanze non accertate in alcuna sede giudiziaria;

- tuttavia il Collegio ritiene che, indipendentemente dalla veridicità di tale circostanza, debba riconoscersi che effettivamente, nella fattispecie, non vi sia stata un'adeguata vigilanza e coordinamento sia nella procedura di richiesta del finanziamento, sia in quella del mantenimento dello stesso avendo la Società termale deciso di rinunciare a seguito dell'intervento del sequestro probatorio del 7 aprile 2008 poi confermato dalla Procura della Repubblica in data 19 luglio 2008, preannunziandone la trasformazione in sequestro preventivo.

- difatti, a fronte di un sequestro preventivo in un procedimento

penale la società resistente anziché adottare ogni atto a propria difesa ha preferito, sic et simpliciter rinunciare all'investimento: tale comportamento se non può con assoluta certezza confermare la tesi della ricorrente, quanto alla effettiva dichiarazione di un presupposto inesistente causa degli accertamenti penali sfociati nel sequestro citato, purtuttavia assume una evidente connotazione negativa ai fini in questione evidenziando, quantomeno la "leggerezza" della Società nella richiesta e nel mantenimento delle risorse finanziarie necessarie per condurre al termine al procedura di affidamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione del complesso termale di Santa Cesarea;

- peraltro, tale atteggiamento si ripercuote anche sulla validità del contratto di comodato atteso che, per stessa ammissione della società Termale, l'art. 11 del contratto di comodato stipulato in data 26 agosto 2005, sottopone il diritto di quest'ultima di utilizzare la struttura alla condizione risolutiva della mancata ammissione al finanziamento pubblico, onde la sopravvenuta perdita di quest'ultimo incide sulla efficacia del contratto.

Era onere del Comune, che ha indetto la gara, oltre che effettuare una corretta richiesta di finanziamento, vigilare anche sulla sussistenza, prima, e sulla permanenza, poi, dei presupposti finanziari necessari alla stipula del contratto ed alla sua esecuzione, nonché alla tutela dell'affidamento ingenerato nel soggetto privato.

L'esame degli atti allegati al ricorso, evidenzia una situazione nella quale il Comune ha, fin dall'origine, ovvero dalla data di indizione del

bando, ingenerato un affidamento, rafforzato anche dalla definizione di tutti gli atti della procedura di evidenza pubblica.

Può pertanto riconoscersi che l'elusione delle aspettative della ricorrente, seppure non intenzionale, è scaturita dal citato comportamento contrario ai canoni di correttezza e buona fede nella formazione del contratto, proprio in occasione dell'approvvigionamento e mantenimento delle risorse finanziarie occorrenti per l'esecuzione dei lavori previsti; peraltro, anche dalla revoca legittima degli atti di gara può scaturire l'obbligo di risarcire il danno, nel caso di affidamento suscitato nell'impresa (in tal senso la più recente giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, Ad. plen., 5 settembre 2005 n. 6; Id., sez. V, 30 novembre 2007 n. 6137; Id., sez. V, 8 ottobre 2008, n. 4947; Id. sez. V, 7 settembre 2009 n. 5245; TAR Campania, Napoli, sez. I, 8 febbraio 2006 n. 1794; TAR Lazio, sez. II quater, 2 aprile 2010 n. 5621; TAR Puglia, Bari, sez. I, 14 settembre 2010 n. 3459).

6. Deve conseguentemente farsi piena applicazione dei principi giurisprudenziali citati secondo i quali deve ritenersi sussistente la responsabilità della P.A. a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. nel caso in cui l'amministrazione, dopo avere indetto una gara di appalto e pronunciato l'aggiudicazione, dispone la revoca dell'aggiudicazione stessa e degli atti della relativa procedura per carenza delle risorse finanziarie occorrenti. In tale ipotesi, infatti, la mancanza di ogni vigilanza e coordinamento sugli impegni economici che l'amministrazione aveva assunto quando la procedura

di evidenza pubblica era stata avviata, ha finito per ingiustamente sacrificare gli "affidamenti" suscitati nell'impresa dagli atti della procedura di evidenza pubblica poi rimossi.

6.1. Del resto, in tal senso è anche l'orientamento della Corte di Giustizia CE (sez. III 30 settembre 2010 n.314- Stadt Graz- Strabag AG) in tema di ri-classificazione della responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici, (responsabilità) che appare definitivamente slegata da qualsiasi elemento soggettivo proprio in applicazione del principio (comunitario) dell'effettività della tutela e alla conseguente ricostruzione delle pretese risarcitorie delle imprese pretermesse.

Infine, l'espressa previsione nell'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 dell'obbligo di indennizzare il privato, per eventuali pregiudizi subiti in conseguenza della revoca, non fa venir meno la possibile responsabilità della stazione appaltante per violazione dell'obbligo di buona fede nelle trattative che conducono alla conclusione del contratto di appalto.

7. Riconosciuta la responsabilità precontrattuale della Società termale, quanto alla quantificazione del danno in favore dell'ATI ricorrente, il risarcimento va riconosciuto nei limiti dell'interesse negativo, rappresentato dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipula con altri di un contratto almeno parimenti vantaggioso.

7.1. Quanto alle occasioni perdute, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione la responsabilità precontrattuale, per

violazione della regola di condotta stabilita dall'art. 1337 c.c., a tutela del corretto svolgimento dell'iter formativo del contratto, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a carico del danneggiato (art. 2043 e 2059 c.c.).

Per la relativa valutazione, in considerazione delle caratteristiche tipiche di tale responsabilità, nel caso di ingiustificato recesso dalla trattativa, occorre coordinare il principio secondo il quale il vincolo negoziale e i diritti che ne derivano sorgono soltanto con la stipula del contratto - sì che non è possibile ottenere un risarcimento equivalente a quello ottenibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto - con quello per cui dalla lesione dell'interesse giuridico al corretto svolgimento delle trattative scaturisce il diritto ad esser risarcito per la perdita dei guadagni che sarebbero conseguiti da altre occasioni contrattuali se non si fosse fatto affidamento sulla conclusione del contratto (cosiddetto interesse negativo) (Cassazione civile , sez. III, 10 ottobre 2003 , n. 15172).

Trattandosi di danno da responsabilità precontrattuale della p.a. il pregiudizio risarcibile è solo quello circoscritto al cosiddetto interesse contrattuale negativo, comprensivo delle spese inutilmente sostenute e delle perdite di favorevoli occasioni.

Tuttavia quanto alle perdite per le occasioni perdute, deve precisarsi che le occasioni favorevoli di cui si lamenta la perdita non devono essere astratte, ma avere un minimo di concretezza.

Nella specie, non risulta affatto provato che le maestranze e i mezzi

d'opera dell' a.t.i. fossero di entità tale da impedirle di essere contemporaneamente impegnata sul fronte delle trattative con la società termale e con gli altri cantieri. Né a tal fine possono valere le mere comunicazioni inviate dalle ricorrenti alle presunte ditte commissionanti i lavori, trattandosi di mere offerte di lavori, poi revocate con le note allegate, delle quali comunque non vi è prova dell'avvenuta accettazione da parte delle ditte destinatarie, sicchè è facile presumere che le stesse assumano la valenza di mere proposte contrattuali e, quindi, atti unilaterali, non seguite da accettazione e, quindi da concreti contratti.

A ciò aggiungasi che dette offerte si collocano prevalentemente, come efficacemente sostenuto dalla difesa della resistente, nell'arco temporale coperto dalla trattazione dei ricorsi proposti da G&G srl innanzi al Tar di Lecce (ric. nn.547/2007 e 78/2008) ed al Consiglio di Stato (n. 7498/2008) nei quali l'ATI ricorrente ha partecipato attivamente, sicchè l'incertezza dell'affidamento dell'appalto non giustificava la rinuncia a commesse certe a fronte di una commessa di importo inferiore e meno vantaggiosa; tanto più che tale commessa risultava anche di incerto esito poichè sottoposta a procedimento giurisdizionale.

Invero, ai sensi dell'art. 1227 comma 2, c.c., il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, giacché il dovere di correttezza da esso imposto al danneggiato presuppone un'attività che avrebbe avuto il risultato sicuro di evitare.

Nessun danno può quindi essere liquidato con riferimento alle occasioni mancate.

7.2. Il risarcimento del danno relativo alle spese sostenute dalla odierna ricorrente per la partecipazione alla gara, invece, non potrà che avere ad oggetto quelle voci afferenti alla stretta partecipazione alla gara di appalto con esclusione, quindi, dei danni dovuti al mantenimento della struttura aziendale ed all'apprestamento del cantiere, in assenza della consegna dei lavori.

In particolare, quanto alle spese sostenute per la partecipazione, possono rimborsarsi le spese sostenute per l'incarico ai professionisti per l'attività di consulenza e assistenza prestata nell'espletamento delle formalità inerenti la gara, come quantificate nelle allegate fatture e ricevute di pagamento, oltre a quelle eventualmente sopportate per la predisposizione e formalizzazione dell'offerta nella fase di pre-qualifica.

Non possono essere invece riconosciute le spese per la costituzione della cauzione provvisoria e definitiva per le quali, stante la mancata stipulazione del contratto, deve presumersi l'intervenuta restituzione (Consiglio Stato A. Plen., 05 settembre 2005 , n. 6)

Inoltre, tra le spese sostenute dall'impresa non possono in alcun modo ricomprendersi tutte quelle voci di spesa connesse alla consegna dei lavori, che nella specie non è avvenuta, ovvero all'esecuzione delle opere (come, ad esempio, le spese generali di sede ovvero quelle di cantiere).

7.3. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno a titolo di ristoro

per il mancato conseguimento del requisito economico, tale danno, componendosi in linea di principio della perdita di un livello di qualificazione già posseduta o della mancata acquisizione di un livello superiore andava comprovato, secondo i ricordati principi in tema di responsabilità extracontrattuale della P.A., sicchè in assenza di alcuna prova, tale danno non può riconoscersi.

8. Sugli importi dovuti per le predette causali dovrà essere calcolata la rivalutazione monetaria in quanto, sussistendo una violazione dell'art. 1337 c.c., riconducibile a responsabilità extracontrattuale, il debito conseguente deve ritenersi di valore e non di valuta, spettando, invece, gli interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale.

9. Conclusivamente la domanda, nei limiti e sensi di cui sopra, va accolta.

9.1. Sussistono giustificati motivi, in ragione del parziale accoglimento della domanda, per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore

Gabriella Caprini, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)